

COMUNE DI TRESANA
(Provincia di Massa Carrara)

CONVENZIONE PER CONCESSIONE UTILIZZO AUTOMEZZO DI PROPRIETA'
COMUNALE

L'anno duemiladodici addì del mese di xxxxxxxx in Tresana, nella sede comunale.

TRA

- geom. Sandro Borrini, nato a Tresana il 03.02.1953, il quale dichiara di agire in questo atto non in nome proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di responsabile dell'U.T.C., in forza dell'art. 107, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo 267/2000, C.F. Comune: 81000810457

E

- sig. ra Bertolami Rosella, nata a Tresana il 30.01.1954, residente a Tresana Via Nave n° 43 C.F. BRTRLL54A70L386A, nella sua qualità di Presidente pro tempore dell'Associazione "Le mie radici", con sede in Tresana, località Barbarasco, via Allende 4, la quale dichiara di agire in questo atto non in nome proprio, ma esclusivamente in nome e per conto dell'Associazione che rappresenta: C.F.90013400453

PREMESSO

Che con deliberazione della Giunta comunale n. 82 in data 15.12.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato stabilito di concedere all'Associazione "Le mie radici", con sede in Tresana, località Barbarasco, via Allende 4, l'utilizzo dell'automezzo di proprietà comunale Modello Fiat Scudo, dotato di n° 8 posti + autista (6 posti + 2 posti carrozzina + autista), targato EP307CV,

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

Il Comune di Tresana, come sopra rappresentato, concede all'Associazione "Le mie radici" che, come sopra rappresentata accetta, l'utilizzo dell'automezzo Modello Fiat Scudo, dotato di n° 8 posti + autista (6 posti + 2 posti carrozzina + autista), targato EP307CV, affinché se ne serva per lo svolgimento della propria attività istituzionale

ART.2

Il concessionario si obbliga a custodire e a conservare il bene oggetto della presente convenzione con la diligenza del buon padre di famiglia, a non servirsi di detto bene se non per l'uso per il quale viene concesso e a non concederne il godimento a terzi.

ART. 3

L'automezzo concesso dovrà essere restituito entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta del concedente che potrà essere avanzata, in qualsiasi momento, nella forma della raccomandata con a.r. presso il domicilio del concessionario. Alla scadenza della presente convenzione l'automezzo dovrà essere restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. Il concessionario potrà essere chiamato a rispondere del deperimento che ecceda l'ordinario e sia a lui imputabile per colpa o dolo.

ART. 4

Sono a carico del concessionario le seguenti spese:

- spese di manutenzione e gestione dell'automezzo;
- oneri per contravvenzioni e spese per eventuali infrazioni connesse all'utilizzatore dell'automezzo, in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale,

Sono a carico del concedente le seguenti spese:

- spese assicurative necessarie alla copertura dei rischi connessi alla circolazione e all'uso dell'automezzo come sopra individuato;
- spese a copertura della tassa di circolazione;

ART. 5

Il concessionario s'impegna ed obbliga a mantenere indenne il concedente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti ed indiretti a persone e/o cose derivanti da fatto doloso o colposo del concessionario durante il periodo di utilizzo dell'automezzo.

ART. 6

Eventuali controversie insorte in relazione alla presente convenzione saranno deferite alla autorità giudiziaria - Foro di Massa.

ART. 7

Per quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione si rinvia alle norme di legge.

ART. 8

Le spese inerenti la presente convenzione saranno a carico del concessionario

Firma COMODANTE

Firma COMODATARIO
